



# EuroDejalex

- Newsletter comunitaria -



EUROPA site



European Commission



Council of the EU



European Parliament



Court of Justice

Luglio  
Agosto  
Settembre  
2011

- *OSSERVATORIO*  
PAG. 2
- *FINESTRA*  
*FISCALITA*  
PAG. 5
- *FINESTRA*  
*IP*  
PAG. 6
- *FINESTRA*  
*OCCUPAZIONE*  
PAG. 7
- *CASELAW*  
PAG. 8
- *GAZZETTA E*  
*CALENDARIO*  
PAG. 10

## Relazione annuale sulla politica di concorrenza europea: il 2010, un anno fruttuoso

In data 10 giugno 2011, la Commissione europea ha pubblicato la sua relazione annuale sulla politica di concorrenza relativa all'anno 2010, un anno che si è rivelato particolarmente fruttuoso in termini di riforme e di applicazione delle norme europee in materia. La relazione contiene svariati esempi dei notevoli vantaggi che derivano dal rispetto e da una corretta applicazione da parte delle imprese delle regole di concorrenza. Essendo il 2010 anche il quarantesimo anno in cui la Commissione pubblica una relazione sulla politica di concorrenza, questa edizione contiene una panoramica degli sviluppi più significativi della stessa. Nello specifico, il testo della relazione analizza: il controllo degli aiuti di stato, la lotta contro i cartelli, le politiche *antitrust*, il controllo delle concentrazioni e lo sviluppo della politica di concorrenza. Il controllo degli aiuti di stato è ormai un pilastro fondamentale del mercato unico, in quanto garantisce un'equa concorrenza tra le imprese indipendentemente dal luogo della loro sede. Nel 2010 sono state adottate più di 400 decisioni in materia. La maggior parte degli aiuti approvati era destinata alla promozione di obiettivi di interesse comune europeo, quali ricerca, sviluppo, innovazione, coesione regionale e protezione dell'ambiente. Lo scorso è stato inoltre l'anno di attuazione del pacchetto di semplificazione, che si compone di un Codice delle migliori pratiche e di una nota relativa ad una procedura semplificata, volti entrambi ad un miglioramento della trasparenza delle procedure in materia di aiuti di Stato. In materia di cartelli, sono state comminate ammende a 70 imprese per un totale di circa 3 miliardi di euro nell'ambito di decisioni riguardanti sette casi di cartello, tra i quali vi sono anche le prime transazioni, complete ed ibride, segnatamente nel caso relativo alle memorie DRAM ed in quello relativo ai fosfati per mangimi. A tale procedura va attribuito l'indubbio merito di permettere una conclusione più rapida delle indagini e di liberare risorse per altri casi. Per quanto riguarda la politica *antitrust*, sono state adottate importanti decisioni in diversi ambiti. Nello specifico, con riferimento al settore dei trasporti si ricorda la decisione relativa all'alleanza *Oneworld*, mentre nel settore dei servizi finanziari rilevano le decisioni relative agli impegni di *Visa* in merito alle commissioni interbancarie multilaterali. Sono stati oggetto di interventi anche il settore farmaceutico, energetico, sanitario e infine quello relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per quanto concerne il controllo delle concentrazioni, a causa della crisi economica che ha colpito l'Europa, il numero di notifiche si è attestato ad un livello piuttosto basso. La maggior parte delle concentrazioni notificate è stata approvata senza condizioni in base alla procedura normale o semplificata. Soltanto per le concentrazioni *Oracle/Sun Microsystems*, *Monsanto/Syngenta* e *Unilever/Sara Lee Body*, la Commissione ha emesso una decisione a seguito di un'analisi approfondita. Sono state poi adottate nuove regole nel settore dell'*antitrust*, relativamente agli accordi orizzontali e verticali, agli accordi tra i costruttori di autoveicoli e i loro rivenditori, riparatori e distributori di pezzi di ricambio autorizzati nonché agli accordi nel settore assicurativo. La Commissione è inoltre sempre rimasta vigile rispetto alla ristrutturazione degli istituti finanziari. Nonostante l'attività di concentrazione nel settore bancario abbia subito un brusco calo nel 2010, a causa della crisi finanziaria, la Commissione ha esaminato con attenzione alcuni casi nei settori dei servizi bancari al dettaglio, della gestione patrimoniale e della distribuzione di servizi relativi ai fondi comuni di investimento. Per quanto concerne il settore dell'industria farmaceutica, la Commissione ha annunciato la revisione della cosiddetta "direttiva sulla trasparenza" che enuncia regole minime per le procedure volte alla determinazione dei prezzi e dei rimborsi. L'indagine sul settore farmaceutico del 2009 ha poi dato nuovi impulsi per l'adozione del brevetto comunitario e del sistema unico per la risoluzione delle controversie. Quanto al numero di controversie in materia di brevetti nel settore farmaceutico, esso è diminuito notevolmente nel periodo compreso tra luglio 2008 e dicembre 2009. Il 2010 è stato, inoltre, un anno di progressiva ripresa per il settore dei trasporti. Nel luglio 2010, la Commissione ha messo fine ad un importante caso *antitrust* ai sensi dell'art. 101 TFUE nel settore dei trasporti aerei, rendendo giuridicamente vincolanti gli impegni presentati da *British Airways*, *American Airlines* e *Iberia* nell'ambito di un procedimento che puntava a far luce su un accordo per la coordinazione di prezzi, capacità, orari, *marketing* e vendite e per la condivisione dei ricavi sulle rotte transatlantiche. Nello stesso settore, grande attenzione è stata dedicata anche alle decisioni in materia di concentrazioni. Infine, dopo due anni di profonda crisi, nel 2010 anche il settore automobilistico, che ha potuto contare su misure di sostegno straordinario contenute nel quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato, ha dato segni di ripresa. Le sfide del settore per il futuro si concentrano sullo sviluppo di autovetture più efficienti nell'impiego delle risorse e sull'adeguamento delle reti di distribuzione ai livelli della domanda e della crescente concorrenza internazionale.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

[Relazione sulla politica di concorrenza 2010](#)



## Osservatorio

- **AMBIENTE**

### Via libera a sistemi di certificazione dei biocarburanti sostenibili (19.07.2011)

In considerazione del fatto che i biocarburanti possono costituire un'alternativa ecocompatibile ai combustibili fossili, l'UE si è prefissata di aumentare, entro il 2020, almeno del 10% la quota di energie rinnovabili da utilizzare nel settore dei trasporti. Al fine di garantire che all'interno dell'UE siano utilizzati soltanto biocarburanti che consentano un risparmio di gas a effetto serra più elevato dei combustibili fossili, si è resa necessaria l'adozione di specifici requisiti di sostenibilità. Si è pertanto deciso, ad esempio, che i biocarburanti non possono essere originati da prodotti di aree ad elevata biodiversità, come aree protette, oppure di aree ad alta concentrazione di carbonio, come foreste e praterie. Inoltre, le emissioni di gas ad effetto serra generate dall'intera catena di produzione devono attestarsi a livelli inferiori almeno del 35% rispetto ai combustibili fossili, una soglia, quest'ultima, minima, che è destinata ad aumentare nel tempo. I produttori possono scegliere se attestare il rispetto di tali requisiti avvalendosi di sistemi nazionali o aderendo ad un sistema di certificazione volontario riconosciuto dalla Commissione. Quest'ultima, una volta esaminato attentamente un sistema di certificazione, se ritiene che esso sia in linea con le condizioni poste dalla Direttiva 2009/28/CE, relativa alle energie rinnovabili, concede il proprio riconoscimento per un periodo di cinque anni. A tali sistemi è demandato il compito di verificare tempi e luoghi di produzione dei biocarburanti e di certificare i prodotti conformi alle proprie disposizioni. I sistemi finora riconosciuti dalla Commissione sono i seguenti: *ISCC* (sistema tedesco per tutti i tipi di biocarburante); *Bonsucro EU* (tavola rotonda sui biocarburanti a base di canna da zucchero, incentrata soprattutto sul Brasile); *RTRS EU RED* (tavola rotonda sui biocarburanti a base di soia, incentrata particolarmente su Argentina e Brasile); *RSB EU RED* (tavola rotonda su tutti i tipi di biocarburante); *2BSvs* (sistema francese per tutti i tipi di biocarburante); *RSBA* (sistema riservato alla catena di approvvigionamento di Abengoa); *Greenenergy* (sistema riservato all'etanolo da canna da zucchero proveniente dal Brasile di *Greenenergy*). Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/901&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr>

- **AMBIENTE**

### Meno rischi da sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (20.07.2011)

Nel giugno 2011 è stata adottata il nuovo testo della Direttiva 2002/95/CE (RoHS), relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La nuova disciplina consentirà di estendere ad un numero ancora più elevato di prodotti il divieto d'uso di metalli pesanti e di altre sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli Stati membri disporranno di 18 mesi per il recepimento della modificanda direttiva; sino ad allora, rimarrà in vigore la Direttiva RoHS, la quale, dalla sua entrata in vigore, ha evitato che migliaia di tonnellate di sostanze vietate fossero smaltite e rilasciate nell'ambiente e ha indotto notevoli cambiamenti nella progettazione dei prodotti sia all'interno dell'Unione Europea che a livello mondiale, fungendo da modello per normative analoghe al di fuori dello Spazio Economico Europeo. La nuova direttiva si basa su alcuni elementi fondamentali: l'estensione graduale delle norme a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ai cavi e ai pezzi di ricambio, ai fini di una completa conformità entro il 2019; un primo riesame dell'elenco delle sostanze vietate da svolgere entro luglio 2014, da ripetere ad intervalli periodici; un maggior allineamento al Regolamento REACH; una formulazione univoca delle definizioni importanti, nonché la marcatura CE, che indica la conformità alle normative europee relative ai prodotti elettronici, a loro volta in linea con la Direttiva RoHS. Considerata la notevole estensione dell'ambito di applicazione della novellata Direttiva RoHS, la Commissione si sta adoperando per garantire una fase di transizione armoniosa. Proprio per questo la nuova normativa prevede periodi di transizione che si estendono fino a otto anni per i nuovi prodotti interessati dalle norme. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/912&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr>

- **GIUSTIZIA**

### L'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere (22.07.2011)

In data 21 maggio 2011, è entrata in vigore la Direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. La risoluzione delle controversie in sede giurisdizionale spesso comporta tempi lunghi ed elevati costi. Nei casi transfrontalieri, tale situazione è aggravata dalla diversità tra le legislazioni e da aspetti pratici come i costi e la lingua. La Direttiva UE sulla mediazione si applica quando due parti coinvolte in una controversia transfrontaliera concordano volontariamente sulla risoluzione della lite tramite un mediatore imparziale. La mediazione si pone, quindi, come alternativa alla risoluzione giudiziale delle controversie transfrontaliere e consente di risparmiare tempo e denaro. Ad oggi nove Stati membri (Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Finlandia, Slovacchia e Regno Unito) non hanno ancora comunicato alla Commissione di aver adottato le misure nazionali necessarie ad attuare pienamente la Direttiva. La Commissione europea ha quindi avviato una procedura d'infrazione nei confronti di tali paesi, inviando loro una lettera di costituzione in mora. I suddetti Stati hanno ora due mesi di tempo per rispondere alle censure mosse loro. Laddove le osservazioni dello Stato non siano ritenute adeguate, la Commissione può inviare agli Stati membri inadempienti un "parere motivato" nel quale sono specificate le infrazioni commesse, gli elementi di diritto e di fatto alla base della contestazione ed il termine entro cui lo Stato è tenuto a mettere fine all'inadempimento. Se lo Stato non si conforma, la Commissione può decidere di presentare un ricorso alla Corte di Giustizia. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/919&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr>



De Berti Jacchia Franchini Forlani  
Bruxelles

- **LIBERA CIRCOLAZIONE**

**L'azione della Commissione ha risolto una serie di dossier aperti in materia di libera circolazione (25.08.2011)**

Il principio di libera circolazione delle persone tra Stati membri dell'Unione Europea (UE) è uno dei pilastri fondamentali dei 60 anni di storia di integrazione dell'Europa. La Commissione, fortemente determinata a garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia, ha assunto a tal fine una decisa posizione intesa ad affrontare i problemi che gli Stati membri incontrano nel dare concreta attuazione alla direttiva sulla libera circolazione nell'UE, Direttiva 2004/38/CE, affinché i cittadini europei possano godere pienamente dei loro diritti. Alcuni avvenimenti dell'anno scorso avevano portato alla luce gravi problemi riguardanti il rispetto delle garanzie procedurali e sostanziali nell'ambito della Direttiva UE sulla libera circolazione. La Commissione ha pertanto preso provvedimenti per garantire che tutti i 27 Stati membri agiscano nel pieno rispetto dei diritti di libera circolazione riconosciuti dalla normativa dell'UE. A distanza di un anno, la Commissione, anche grazie alle continue pressioni politiche, ha ottenuto da 16 Stati membri risposte concrete e dirette a fugare le preoccupazioni espresse dalla stessa o l'assicurazione di predisporre modifiche legislative volte a garantire la perfetta conformità alla direttiva. Nei confronti degli altri Stati membri, la Commissione ha avviato o sta considerando di avviare procedimenti d'infrazione ai sensi dei trattati UE. Solamente a partire dall'estate 2010 sono stati individuati 786 casi che sarebbero potuti sfociare in altrettante procedure d'infrazione; la maggior parte di essi (711) si è però risolta attraverso il dialogo e/o la presentazione da parte degli Stati membri di progetti di modifica della pertinente legislazione. Soltanto 75 casi restano pendenti e formano oggetto di procedure di infrazione. La Commissione continua inoltre a lavorare per affrontare le questioni ancora in sospeso, quali l'ingresso ed il soggiorno dei familiari, le carte di soggiorno per i cittadini di paesi terzi e le garanzie contro le limitazioni alla libera circolazione. Tra le prossime tappe figura l'elaborazione entro il 2013 di un rapporto riguardante la corretta applicazione della direttiva sulla libera circolazione, che sarà in seguito portato all'attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/981&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

- **SETTORE ENERGETICO**

**Sanzioni commisurate a danni ai consumatori (14.09.2011)**

In data 14 settembre 2011, a seguito di un accordo informale tra Parlamento e Consiglio, si è arrivati all'adozione di un nuovo regolamento UE sull'integrità e sulla trasparenza del mercato dell'energia. Le nuove regole, una volta entrate in vigore, serviranno a disciplinare l'intero mercato energetico europeo all'ingrosso ed in particolare la capacità e l'utilizzo degli stabilimenti di produzione, lo stoccaggio, il consumo ed il trasporto di energia elettrica e di gas naturale. La nuova normativa vieterà l'uso di informazioni privilegiate e le manipolazioni del mercato, imponendo che le sanzioni nazionali in caso di irregolarità siano in linea con il danno arrecato ai consumatori. Si riuscirà, in tal modo, a prevenire gli abusi sul mercato energetico all'ingrosso e ad aumentare il livello di protezione dei consumatori finali. Il relatore di questo nuovo regolamento, *Jorgo Chatzimarkakis*, ha evidenziato come l'Europa abbia bisogno di maggiore trasparenza sul mercato energetico, mentre il presidente del PE, *Jerzy Buzek*, ha accolto con favore il testo legislativo, sottolineando che l'energia, elemento chiave per l'economia europea, deve essere alla portata di tutti. In questo contesto, l'ACER (*Agency for the Cooperation of Energy Regulators*) svolgerà il compito di monitorare gli accordi tra i vari operatori di mercato al fine di prevenire eventuali situazioni di abuso. Quanto ai fornitori di energia all'ingrosso, essi avranno l'obbligo di registrarsi in una banca dati comune per tutta l'UE. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110914IPR26634/html/Mercato-dell%27energia-sanzioni-commisurate-a-danni-ai-consumatori>

- **SETTORE ECONOMICO**

**Il ruolo fondamentale delle piccole imprese per il rilancio economico (14.09.2011)**

In data 14 settembre 2011, i rappresentanti delle PMI si sono riuniti a Bruxelles con lo scopo di predisporre un piano di rilancio della crescita e competitività delle stesse. Gli obiettivi concreti sui quali si concentreranno le azioni dei prossimi dodici mesi consistono: nel rendere possibile l'avvio di un'impresa in tre giorni con meno di 100 euro, nell'incrementare l'accesso ai finanziamenti e agli appalti pubblici e nello snellire la burocrazia, anche mediante l'introduzione di una "prova a favore delle PMI" prima dell'adozione di qualsiasi atto normativo dell'UE e/o degli Stati membri, allo scopo di evitare la creazione di nuovi ostacoli per le piccole imprese presenti sul territorio dell'Unione Europea (UE). Ad oggi, il test PMI, adottato nel 2008, è applicato da poco meno della metà degli Stati dell'UE. La maggior parte degli Stati membri ritiene ad ogni modo che tale test rappresenti un reale valore aggiunto per le PMI insediate sul loro territorio, in quanto lascia alle imprese il tempo necessario per adeguare le proprie attività alla nuova legislazione, il che determina un notevole risparmio economico. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1030&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>



## Osservatorio trasporti

- **TRASPORTO FERROVIARIO**

### **Nuova linea ferroviaria Lione-Torino: la Commissione reitera il suo supporto per il progetto (07.07.2011)**

Nel corso della conferenza intergovernativa tra Italia e Francia svoltasi a Roma in data 6 luglio 2011, la Commissione europea ha reiterato il suo supporto al progetto per una linea ferroviaria sull'asse Lione-Torino. Questo collegamento, che rappresenta un *vulnus* nella rete di trasporto trans-europeo, non soltanto collegherà due delle maggiori regioni e città europee, ma servirà anche a completare il principale corridoio di trasporto in grado di connettere, da est ad ovest, la penisola Iberica all'Europa centrale, contribuendo al contempo ad una crescita economica dell'Europa. In considerazione del fatto che il progetto sta entrando nella sua fase decisiva di realizzazione, la Commissione incoraggia l'Italia sia ad accelerare il processo di approvazione del "progetto preliminare", sia ad adottare con la Francia una versione modificata del trattato bilaterale. Da parte sua, la Commissione europea, nel contesto dei preparativi per la creazione del futuro strumento di finanziamento "*Connecting Europe Facility*", si è detta pronta a sostenere l'Italia e la Francia durante i negoziati sui futuri accordi di finanziamento. Il completamento del processo di approvazione del progetto, la finalizzazione di tale nuovo accordo bilaterale di finanziamento e il nuovo trattato bilaterale rappresenterebbero infatti un passo decisivo e costituirebbero la prova di un serio impegno da parte dei due paesi alla realizzazione di questa nuova linea ferroviaria, che dovrebbe divenire operativa nella prossima decade. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/492&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

- **TRASPORTO AUTOMOBILISTICO**

### **Un'azione concreta per la riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> (25.07.2011)**

In data 25 luglio 2011, la Commissione europea ha introdotto il nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale regolamento permetterà all'industria di raggiungere l'obiettivo di limitare le emissioni di CO<sub>2</sub> per tutte le nuove auto registrate nell'Unione Europea (UE) ad una media di 130 gr per Km entro il 2015, all'incirca un quinto in meno rispetto ai livelli del 2007. L'obiettivo verrà raggiunto gradualmente secondo un apposito scadenziario il quale prevede che nel 2012 il 65% delle autovetture di nuova immatricolazione di ciascun produttore dovrà essere conforme alla predetta legislazione europea, percentuale che salirà poi al 75% nel 2013, all'80% nel 2014 e al 100% nel 2015. La Commissione procederà alla definizione di linee-guida dettagliate sulla base delle quali i produttori di autoveicoli dovranno predisporre i loro piani eco-innovativi di riduzione di anidride carbonica. L'industria automobilistica sarà dunque incentivata ad investire in queste nuove tecnologie. Una tecnologia potrà essere definita come eco-innovativa se risulterà nuova per il mercato e se sarà in grado di ottenere un notevole risparmio di anidride carbonica. Tale tecnologia dovrà inoltre essere in grado di migliorare il risparmio di energia e la propulsione del veicolo, senza compromettere la sicurezza di quest'ultimo. A titolo esemplificativo, questo significa che i pannelli solari che convertono la luce del sole in energia elettrica potrebbero potenzialmente essere qualificati come un'eco-innovazione. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/539&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

- **TRASPORTO MARITTIMO**

### **Imbarcazioni da diporto più sicure e meno inquinanti (28.07.2011)**

In data 28 luglio 2011, la Commissione europea ha proposto una serie di provvedimenti legislativi che ridurranno il danno causato alle acque europee dall'impiego di moto d'acqua e barche a vela. Studi scientifici dimostrano come nell'Unione Europea (UE) le acque dei laghi e delle zone costiere possano venire gravemente inquinate dalla concentrazione di ossidi d'azoto (NOx) prodotti da circa sei milioni di moto d'acqua e motovelieri che navigano in queste acque. La novità della proposta legislativa consiste in una revisione della Direttiva 94/25/CE relativa alle imbarcazioni da diporto che propone di stabilire limiti più rigorosi per NOx, idrocarburi (HC) e particolati da applicare alle nuove imbarcazioni. A norma del nuovo testo di legge, i motori utilizzati per la propulsione andranno progettati e costruiti in modo da emettere il 20% in meno di HC + NOx ed il 34% in meno di particolati. Parallelamente a questo, la Direttiva garantirà una maggiore vigilanza, dato che spetterà agli Stati membri effettuare controlli adeguati, tanto alle frontiere esterne dell'UE quanto all'interno della Unione stessa, visitando, se sarà il caso, anche le sedi commerciali di operatori economici così da vietare e confiscare le imbarcazioni da diporto non conformi. La proposta odierna chiarifica anche alcune prescrizioni in tema di sicurezza. In particolare i nuovi multiscafi abitabili andranno progettati in modo tale da renderne impossibile il capovolgimento oppure da avere una spinta di galleggiamento sufficiente a garantire che restino a galla anche capovolti. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/927&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>



## Finestra europea sulla fiscalità

### • Corte di Giustizia, 21.07.2011, C-397/09, *Scheuten Solar Technology GmbH/ Finanzamt Gelsenkirchen-Süd*

In data 21 luglio 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata dietro rinvio pregiudiziale proposto dal *Bundesfinanzhof* (Germania) sull'interpretazione dell'art. 1 della Direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la *Scheuten Solar Technology GmbH (SST)*, società a responsabilità limitata di diritto tedesco e il *Finanzamt Gelsenkirchen-Sud* in merito alla determinazione dell'importo che costituisce base per il calcolo sul reddito da attività produttive. La *SST*, una società di diritto tedesco posseduta al 100% dalla *Scheuten Solar Systems BV*, tra l'agosto del 2004 e il dicembre 2004 otteneva da quest'ultima prestiti a fronte dei quali la *SST* versava alla controllante interessi che poi deduceva dai suoi utili a titolo di spese di gestione. Il *Finanzamt*, nella sua decisione recante determinazione dell'importo destinato a fungere da base per il calcolo ai fini dell'imposta sul reddito da attività produttive relativa all'anno 2004, stabiliva tuttavia che la *SST* aveva diritto a dedurre dagli utili realizzati soltanto il 50% dell'importo di tali interessi. La società dapprima proponeva ricorso avverso tale decisione, quindi impugnava la sentenza con cui il *Finanzgericht Münster* (Tribunale delle finanze di Münster) aveva respinto tale ricorso. La Corte di Cassazione, investita della controversia, decideva allora di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali. La Corte di Giustizia ha così statuito che: "... l'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di diritto tributario nazionale secondo cui gli interessi relativi ad un prestito, versati da una società avente sede in uno Stato membro ad una società consociata avente sede in uno Stato membro diverso, sono computati nella base imponibile dell'imposta sul reddito da attività produttive cui è soggetta la prima società ...".

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente [link](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0397:IT:HTML):

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0397:IT:HTML>

### • Corte di Giustizia, 28.07.2011, C-350/10, *Nordea Pankki Suomi Oyj*

Il 28 luglio 2011 la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale proposto dal *Korkein hallinto-oikeus* (Finlandia), sull'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Il rinvio trae origine da una controversia sorta tra una banca commerciale finlandese che provvede, tra le altre attività, all'acquisto e alla negoziazione di titoli e che fornisce servizi di investimenti e fiduciari, la *Nordea*, e l'amministrazione tributaria finlandese riguardo al rigetto di una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Nel 2001 la *Nordea* aveva acquistato dalla società *SWIFT* (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) determinati servizi, relativamente ai quali chiedeva all'amministrazione tributaria finlandese un rimborso dell'IVA per essi pagata. A seguito di un duplice rifiuto della domanda di rimborso, da parte del *Konserniverokeskus* prima e del *Helsingin hallinto-oikeus* poi, la Cassazione finlandese, investita della controversia, decideva di adire la Corte di Giustizia per chiedere se l'art. 13 della pre-citata Direttiva renda esenti dall'imposta IVA i servizi *swift* utilizzati dalla *Nordea*. La Corte di Giustizia ha risposto al quesito posto affermando che: "... l'art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE ... deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione non copre servizi *swift*, come quelli di cui alla causa principale ...".

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente [link](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0350:IT:HTML):

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0350:IT:HTML>

### • La Commissione propone l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (28.09.2011)

In data 28 settembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta volta ad introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea (UE). Tale tassa si applicherebbe a tutte le transazioni di strumenti finanziari tra enti finanziari per le quali almeno una controparte della transazione sia stabilita all'interno dell'UE. Lo scambio di azioni e obbligazioni sarebbe tassato con un'aliquota dello 0,1%, mentre per i derivati il tasso sarebbe dello 0,01%. Tale sistema permetterebbe di riscuotere un gettito di 57 miliardi di euro ogni anno. Due sono le motivazioni alla base della decisione di proporre una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. In primo luogo, tale imposta garantirebbe che, in un contesto di risanamento di bilancio negli Stati membri, anche il settore finanziario contribuisca ad affrontare i costi della crisi economica, di cui è peraltro concausa. La Commissione ricorda infatti che il peso delle imponenti misure di salvataggio del settore finanziario a carico del contribuente è stato sopportato dalle amministrazioni pubbliche e in generale dai cittadini europei. Inoltre, attualmente il settore finanziario è meno tassato rispetto ad altri; l'imposta genererebbe dunque un gettito fiscale supplementare del settore finanziario, utile a sostenere le finanze pubbliche. In secondo luogo, un approccio coordinato a livello europeo contribuirebbe a rafforzare il mercato unico dell'UE. Ad oggi dieci Stati membri hanno già introdotto, seppur in forme diverse, un'imposta sulle transazioni finanziarie. La proposta prevede l'introduzione di nuove aliquote fiscali minime e l'armonizzazione delle relative disposizioni fiscali in seno all'UE. L'imposta contribuirà in tal modo a ridurre le distorsioni della concorrenza nel mercato unico, scoraggerà attività di negoziazione ad alto rischio e integrerà gli interventi di regolamentazione volti a prevenire future crisi. Un'imposta sulle transazioni finanziarie a livello europeo rafforzerebbe inoltre la posizione dell'UE in favore della realizzazione di norme comuni per l'introduzione di un'imposta analoga a livello mondiale, in particolare tramite la piattaforma del G20. Il gettito dell'imposta verrebbe quindi condiviso tra UE e Stati membri. Parte dell'imposta sarebbe destinata ad essere impiegata come risorsa propria dell'UE, riducendo così, in parte, i contributi nazionali. Gli Stati membri avrebbero, poi, la facoltà di incrementare i propri introiti applicando un tasso più elevato. La Commissione ha proposto che l'imposta entri in vigore il 1° gennaio 2014.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente [link](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0350:IT:HTML):

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0350:IT:HTML>



## Finestra europea sulla proprietà intellettuale

### • Corte di Giustizia 22 settembre 2011, C-323/09, *Interflora Inc. e Interflora British Unit/Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd*

In data 22 settembre 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella causa C-323/09, *Interflora Inc. e Interflora British Unit/Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd*, dietro rinvio pregiudiziale proposto dalla *High Court of Justice* (Inghilterra e Galles) Chancery Division (Regno Unito). La domanda pregiudiziale è stata sollevata nell'ambito di una controversia che opponeva *Interflora Inc. e Interflora British Unit*, rispettivamente una società che gestisce una rete di consegna di fiori in tutto il mondo e la sua licenziataria inglese, alle società *Marks & Spencer (M&S)*, uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito, e *Flowers Direct Online Ltd*. A seguito di una composizione amichevole raggiunta con *Flowers Direct Online Ltd*, la causa principale vede ora opposti *Interflora* alla *M&S* riguardo alla pubblicazione su Internet di inserzioni pubblicitarie della *M&S* a partire da parole chiave corrispondenti al marchio INTERFLORA. Nello specifico, nell'ambito del servizio di posizionamento "AdWords" (un servizio offerto dal motore di ricerca Google, che permette a qualsiasi operatore, mediante la scelta di una o più parole chiave, di far apparire all'utente di Internet che digiti tale parola un link promozionale che rinvia al proprio sito), la *M&S* si è riservata la parola chiave "Interflora", nonché alcune varianti formate dalla stessa parola chiave con "errori marginali" e finanche intere espressioni contenenti il termine "Interflora". *Interflora* ha proposto una domanda per violazione dei propri diritti di marchio avverso la *M&S* innanzi alla *High Court of Justice*, la quale ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia talune questioni pregiudiziali concernenti diversi aspetti dell'uso non consentito, da parte di un concorrente, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di parole chiave identiche ad un marchio. Nell'esaminare tali quesiti, la Corte ricorda anzitutto che, in caso di uso da parte di un terzo di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, il titolare del marchio ha diritto di vietare tale uso solo qualora quest'ultimo possa pregiudicare una delle "funzioni" del marchio, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto; quest'ultima non è infatti la sola funzione degna di protezione da violazioni di terzi. Un marchio rappresenta, spesso, anche uno strumento di strategia commerciale utilizzato a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di fidelizzare il consumatore. In ordine alla prima funzione, la Corte ricorda che sussiste violazione della funzione di indicazione d'origine del marchio quando l'annuncio, che appare a partire dalla parola chiave identica al marchio, non consente, o consente soltanto difficilmente, all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento, di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengono dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo, oppure, da un terzo. Parimenti, qualora l'annuncio del terzo adombri l'esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio, o qualora l'annuncio, pur non adombrando l'esistenza di un collegamento, sia talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link promozionale e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo, si deve concludere che sussiste violazione della funzione del marchio. Quanto alla funzione del marchio in termini di pubblicità, la Corte ribadisce invece che l'uso di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento quale "AdWords" non è idoneo a compromettere tale funzione, in quanto in tal caso resta ferma la possibilità per il titolare del marchio di utilizzare efficacemente il proprio marchio per informare e persuadere i consumatori. La Corte passa quindi ad esaminare, per la prima volta, la funzione di "investimento" del marchio, rilevando che viola tale funzione l'uso fatto da un concorrente di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici, qualora questo uso intralci in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. In una situazione in cui il marchio gode già di una reputazione, la funzione di investimento è violata allorché il predetto uso lede tale reputazione e ne mette in pericolo la conservazione. Per contro, il titolare di un marchio non può opporsi ad un uso del genere da parte di un concorrente, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza quella di costringere il titolare ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Chiamata a pronunciarsi, del pari, sulla protezione rafforzata dei marchi che godono di notorietà, in particolare sulla portata delle nozioni di "diluizione" (pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio) e di "parassitismo" (profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio), la Corte di Giustizia constata che la scelta "immotivata", nell'ambito di un servizio di posizionamento, di segni identici o simili ad un marchio altrui che gode di notorietà può essere considerata un atto di parassitismo. Siffatta conclusione può imporsi in particolare nei casi in cui inserzionisti su Internet offrano in vendita, scegliendo parole chiave corrispondenti a marchi che godono di notorietà, prodotti che sono imitazioni dei prodotti del titolare di detti marchi. Per contro, qualora l'annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà – senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o senza arrecare pregiudizio alla sua notorietà (corrosione) e senza altrimenti compromettere le funzioni di detto marchio – proponga un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati. Alla luce di tali considerazioni la Corte di Giustizia ha statuito che: "... Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE ... e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 ... devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Siffatto uso: - viola la funzione di indicazione d'origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave non consente o consente solo difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell'annuncio provengono dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo; - non viola, nell'ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale, la funzione di pubblicità del marchio, e viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione). Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico. Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio ...". Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0323:IT:HTML>



## Finestra europea sull'occupazione

### • Corte di Giustizia, C-503/09, 21 luglio 2011, *Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions*

In data 21 luglio 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale dell'*Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)*, sull'interpretazione di alcuni articoli del Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971<sup>1</sup>, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Il rinvio originava da una controversia sorta tra la Sig.ra *Stewart*, cittadina britannica trasferitasi in Spagna con i genitori nell'agosto del 2000, ed il *Secretary of State for Work and Pensions*, in merito al diniego di quest'ultimo di riconoscerle una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili. Nello specifico, nell'aprile 1992 alla Sig.ra *Stewart*, affetta dalla sindrome di *down*, veniva riconosciuto retroattivamente un assegno di sussistenza per disabili, decorrente dalla data di istituzione dell'assegno medesimo. La madre della Sig.ra *Stewart*, in qualità di legale rappresentante della figlia, presentava una domanda volta al riconoscimento, in favore di quest'ultima, di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili a decorrere dal compimento del sedicesimo compleanno della figlia. A seguito del diniego da parte del *Secretary of State for Work and Pensions* di tale domanda, in base al rilievo che la Sig.ra *Stewart* non soddisfaceva il requisito relativo al soggiorno in Gran Bretagna, la madre della ricorrente proponeva ricorso in nome della figlia. Avverso il rigetto di tale ricorso ella presentava impugnazione davanti al giudice del rinvio, il quale decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali volte sostanzialmente ad appurare se una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisca una prestazione per malattia ovvero una prestazione per invalidità ai sensi del Regolamento n. 1408/71. A tali questioni la Corte di Giustizia ha risposto statuendo che: "... 1. Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, costituisce una prestazione d'invalidità ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) ... n. 1408 ... qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo. 2) L'art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 ... osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio. L'art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di tale prestazione: al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l'esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda. ...".

Il testo della sentenza è reperibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0503:IT:HTML>

### • Corte di Giustizia, C-447/09, 13 settembre 2011, *Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach/Deutsche Lufthansa AG*

In data 13 settembre 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione di alcuni articoli della Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia sorta tra i Sig.ri *Prigge, Fromm e Lambach* e il loro datore di lavoro, la *Deutsche Lufthansa AG*, in merito alla cessazione a 60 anni dei loro contratti di lavoro in applicazione di una clausola di un contratto collettivo. Nello specifico, i ricorrenti, i cui contratti di lavoro erano terminati nel 2006 e nel 2007 al raggiungimento del loro sessantesimo anno di età in applicazione di una disposizione del contratto collettivo loro applicabile, adivano l'*Arbeitsgericht Frankfurt am Main* affinché tale giudice accertasse che il loro rapporto di lavoro con la *Deutsche Lufthansa AG* non era terminato alla fine del mese in cui avevano compiuto 60 anni e ordinasse il proseguimento del loro contratto di lavoro. L'*Arbeitsgericht Frankfurt am Main* respingeva tuttavia il ricorso. Soccombenti anche in appello, i ricorrenti proponevano ricorso per «*Revision*» dinanzi al *Bundesarbeitsgericht* (Giudice federale del lavoro) il quale decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia se gli artt. 2, n. 5, 4, n. 1, e/o 6, n. 1, prima frase, della Direttiva 2000/78/CE, e/o il principio generale del diritto comunitario di non discriminazione in base all'età debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali che ammettono una regola della contrattazione collettiva che prevede per i piloti un limite d'età di 60 anni al fine di garantire la sicurezza aerea. La Corte di Giustizia ricorda, innanzitutto, che i contratti collettivi conclusi con le parti sociali devono osservare, allo stesso modo dei diritti nazionali degli Stati membri, il principio di non discriminazione in base all'età, riconosciuto come principio generale del diritto dell'Unione e che trova espressione concreta nella direttiva nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. Consta poi che la limitazione della possibilità per i piloti di esercitare la loro professione a 60 anni persegue la finalità di garantire la sicurezza dei passeggeri e degli abitanti delle regioni sorvolate nonché la sicurezza e la salute dei piloti stessi – finalità idonea a giustificare una differenza di trattamento – e che tale limitazione poteva essere prevista da un contratto collettivo. Tuttavia, la Corte rileva che la normativa internazionale e quella tedesca hanno considerato che non fosse necessario vietare del tutto ai piloti di esercitare la loro professione dopo i 60 anni, ma che bastasse limitare tale esercizio. Ne discende che il divieto di pilotare dopo tale età, previsto dal contratto collettivo, non può essere considerata una misura necessaria alla protezione della sicurezza pubblica e della salute. La Corte constata peraltro che il fatto di possedere capacità fisiche particolari può essere considerato come un requisito professionale essenziale e determinante per esercitare la professione di pilota di linea e che il possesso di tali capacità è legato all'età. Tale requisito diretto a garantire la sicurezza del traffico aereo persegue una finalità legittima idonea a giustificare una differenza di trattamento fondata sull'età. Nondimeno, una tale differenza di trattamento può essere giustificata solo in circostanze molto limitate. In proposito la Corte osserva che le autorità internazionali e tedesche considerano che, sino a 65 anni, i piloti dispongano delle capacità fisiche richieste per pilotare, anche se, tra i 60 e 65 anni, essi possono esercitare solo in quanto membri di un equipaggio in cui gli altri piloti abbiano meno di 60 anni. Invece, le parti sociali della *Deutsche Lufthansa* hanno fissato a 60 anni l'età limite a partire dalla quale i piloti di linea sarebbero considerati come non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa. Alla luce di tali considerazioni la Corte di Giustizia ha risposto al quesito posto statuendo che: "... l'art. 2, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE ... deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono, mediante norme di delega, autorizzare le parti sociali ad adottare misure ai sensi di tale art. 2, n. 5, nei settori cui detta disposizione si riferisce rientranti negli accordi collettivi e a condizione che tali norme di delega siano sufficientemente precise per garantire che dette misure rispettino i requisiti enunciati al citato art. 2, n. 5. Una misura come quella di cui trattasi nella causa principale, che fissa a 60 anni l'età limite a partire dalla quale i piloti non possono più esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni, non è una misura necessaria alla sicurezza pubblica e alla tutela della salute ai sensi del medesimo art. 2, n. 5. L'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che osta a che una clausola di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nella causa principale, fissi a 60 anni l'età limite a partire dalla quale i piloti sono considerati non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni. L'art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che la sicurezza aerea non costituisce una finalità legittima ai sensi di tale disposizione. ...".

Il testo della sentenza è reperibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0447:IT:HTML>

<sup>1</sup> Il Regolamento n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 è stato modificato e aggiornato in diverse occasioni al fine di tener conto non solo degli sviluppi a livello comunitario, ma anche delle modifiche a livello nazionale. Questi fattori hanno reso più complesse le norme di coordinamento comunitario. L'ultima modifica alla normativa relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità è stata introdotta con il Regolamento (CE) n. 883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. Ciò nonostante, gli articoli oggetto del rinvio pregiudiziale, ossia gli articoli 4 (Campo di applicazione "ratione materiae") e 10 (Revoca delle clausole di residenza), nella sostanza, sono rimasti immutati.

**CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza****CONCORRENZA****Tribunale, 13 luglio 2011, causa T-138/07, Schindler Holding Ltd e altri/Commissione europea**

N.B.: In data 13 luglio 2011, il Tribunale si è pronunciato su una domanda di annullamento della decisione con cui la Commissione europea ha inflitto ammende per un importo superiore a 992 milioni di euro a diverse società dei gruppi *Otis*, *Kone*, *Schindler* e *ThyssenKrupp* per aver partecipato a intese di mercato nel settore della vendita, installazione, manutenzione e modernizzazione di ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Le imprese hanno chiesto al Tribunale l'annullamento della decisione o la riduzione delle ammende. Nell'esaminare i ricorsi, il Tribunale ha operato una distinzione tra le società del gruppo *ThyssenKrupp* e le società dei gruppi *Otis*, *Kone* e *Schindler*. Per quanto riguarda le società del primo gruppo, il Tribunale ha ricordato che la Commissione ha applicato una maggiorazione del 50% come recidiva all'importo delle ammende inflitte alla società controllante, la *ThyssenKrupp AG*, alla sua controllata, la *ThyssenKrupp Elevator AG*, nonché ad alcune società da essa controllate in vari Stati membri. Nel 1998, la Commissione aveva infatti sanzionato talune società appartenenti al gruppo *ThyssenKrupp* per aver partecipato ad un'intesa sul mercato dell'extra di lega. Il Tribunale rileva che la Commissione, nella decisione del 1998, aveva constatato un'infrazione commessa solo dalle società di detto gruppo e non anche dalle controllanti delle quali la *ThyssenKrupp AG* sarebbe il successore economico e giuridico. La Commissione non aveva considerato infatti che le controllanti e le controllate formavano un'unica entità economica. Rileva ad ogni modo che dalla decisione impugnata non risulta che le controllate, alle quali sono state inflitte ammende nell'ambito dell'intesa nel settore dell'extra di lega, rientrino tra le imprese sanzionate nella decisione oggetto dei presenti ricorsi. Poiché per le infrazioni contestate non si configura una recidiva in capo alla stessa o alle stesse imprese, il Tribunale ha deciso di ridurre le ammende inflitte alle società del gruppo *ThyssenKrupp*.

**CONCORRENZA****Tribunale, 9 settembre 2011, causa T-12/06, Deltafina Spa/Commissione europea**

N.B.: In data 9 settembre 2011, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto da *Deltafina SpA*, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione europea, 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 101, par. 1, TFUE (ex art. 81 TCE) o, in subordine, la richiesta di riduzione dell'ammenda inflitta alla società dalla predetta decisione. Nel 2005, la Commissione ha inflitto a diverse imprese ammende per un totale di EUR 56 milioni per la loro partecipazione, tra il 1995 e il 2002, a un'intesa orizzontale attuata sul mercato italiano del tabacco greggio. Nell'ambito del programma di clemenza, *Deltafina* era stata la prima impresa ad aver rivelato alla Commissione l'esistenza dell'intesa ed aveva per questo ottenuto, all'inizio del procedimento amministrativo, l'immunità condizionata. Nella decisione finale, la Commissione ha tuttavia ritenuto che *Deltafina* avesse violato l'obbligo di collaborazione ad essa incombente in qualità di richiedente l'immunità, per aver rivelato ai suoi concorrenti, nel corso di una riunione dell'*Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani*, volontariamente e senza informarla, di aver presentato una richiesta di immunità alla Commissione, prima che quest'ultima avesse avuto modo di svolgere gli accertamenti relativi all'intesa in oggetto. Il Tribunale ha constatato che *Deltafina* non ha dimostrato uno spirito di collaborazione effettiva; quindi la Commissione, nella sua decisione di non concederle l'immunità definitiva, non è incorsa in errore. Inoltre, tale decisione non è stata presa in violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la concessione dell'immunità condizionata non garantisce alla società richiedente la concessione dell'immunità definitiva.

**LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI****Corte di Giustizia, 15 settembre 2011, causa C-347/09, Jochen Dickingher e Franz Ömer**

N.B.: In data 15 settembre 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata sull'interpretazione degli artt. 43 e 49 CE (ora artt. 49 e 56 TFUE), a seguito di rinvio pregiudiziale proposto nell'ambito di procedimenti penali a carico di due cittadini austriaci (i Sigg. *Dickingher* e *Ömer*) per la violazione della normativa austriaca in materia di gestione dei giochi d'azzardo, da parte di una società di diritto austriaco, di cui i predetti erano gestori. Il giudice del rinvio, dubitando della compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale applicabile ha deciso di sospendere il procedimento penale per sottoporre alla Corte di Giustizia tre quesiti pregiudiziali, vertenti sull'interpretazione dei suddetti articoli del Trattato CE. La Corte di Giustizia ha così statuito che l'art. 49 CE: osta alla comminatoria di sanzioni penali per la violazione di un monopolio di gestione di giochi d'azzardo nel caso in cui tale normativa non sia conforme alle disposizioni dello stesso; è applicabile ai servizi di gioco d'azzardo *on-line* forniti nello Stato membro ospitante da un operatore stabilito in un altro Stato membro e conduce a legittimare una normativa nazionale che, per assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori, istituisca un monopolio a favore di un organismo unico assoggettato ad un stretto controllo da parte delle autorità pubbliche, al fine di fronteggiare la criminalità connessa al settore e perseguire gli obiettivi della prevenzione dell'incitamento a spese eccessive legate al gioco e della lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente efficace. Una siffatta normativa, nella misura in cui consente al titolare del monopolio di condurre una politica espansionistica, deve essere coerente con i suddetti obiettivi. Da ultimo la Corte ha statuito che la differenza nel livello di protezione tra uno Stato membro ed un altro non può influire sulla valutazione della necessità e proporzionalità delle disposizioni ivi prese in considerazione, le quali devono essere giudicate soltanto prendendo in considerazione gli obiettivi dello Stato membro in questione e il livello di tutela che intendono assicurare.

**CONCORRENZA****Corte di Giustizia, 29 settembre 2011, causa C-520/09 P, Arkema SA/Commissione europea**

N.B.: In data 29 settembre 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata sull'impugnazione, da parte di *Arkema SA* (*Arkema*), della sentenza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso, dalla stessa presentato, per il parziale annullamento della decisione della Commissione europea relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 TCE (ora art. 101 TFUE) ed, in subordine, per la riduzione dell'importo dell'ammenda irrogata. Il 19 gennaio 2005, la Commissione ha infatti inflitto ad *Arkema* ed alla sua controllante, *Elf Aquitaine SA*, pesanti sanzioni come conseguenza della loro partecipazione ad un'intesa sul mercato dell'acido monocloroacetico. *Arkema* è ricorsa in Tribunale chiedendo, in via principale, di annullare il dispositivo della decisione controversa nella parte in cui riguarda l'*Elf Aquitaine* e, in subordine, di ridurre l'importo delle ammende inflitte ad entrambe le società. Vedendosi respinto il ricorso, *Arkema* ha proposto impugnazione presso la Corte di Giustizia, deducendo, *inter alia*, l'inosservanza da parte del Tribunale delle regole che governano l'imputabilità ad una società controllante delle pratiche della sua controllata, la violazione del suo diritto ad un equo processo in seguito alla richiesta del Tribunale di fornire una *probatio diabolica* per superare la presunzione relativa dell'influenza determinante della società controllante sulla propria controllata, richiesta che avrebbe tramutato la presunzione in assoluta, infine, che il carattere assoluto della presunzione avrebbe violato il principio di non discriminazione tra i partecipanti ad un'impresa, a seconda della loro appartenenza o meno ad un gruppo di società. La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso, confermato le ammende e condannato la società alle spese processuali.



## CASELAW: Commissione Europea

### AIUTI DI STATO

#### La Commissione apre tre inchieste approfondite relative ad aiuti di stato nel settore dei trasporti aerei (13.07.2011)

In data 13 luglio 2011, la Commissione europea ha aperto tre inchieste approfondite e distinte in materia di aiuti di Stato. La prima ha ad oggetto un aiuto riconosciuto all'aeroporto di Marsiglia per la costruzione del terminal *low cost* "mp2" e per consentire la concessione di riduzioni del canone degli *slot* alle compagnie aeree *low cost* e non. La seconda riguarda l'aiuto concesso all'aeroporto di Francoforte consistente nell'apertura di una linea di credito a favore dello stesso nel quadro del sistema di gestione centrale della tesoreria del *Land Rheinland-Pfalz*, nel rifinanziamento dei prestiti accordati dalla banca *Investitions-und Strukturbank* e nella concessione di una garanzia da parte del *Land* medesimo. La terza ha ad oggetto una tassa irlandese sui passeggeri di cui beneficiano quasi esclusivamente i voli nazionali, dato che l'ammontare di tale tassa aumenta in base alla distanza percorsa dall'aereo. In generale, quando la Commissione esamina aiuti nel settore dell'aviazione, essa applica, in primo luogo, le linee direttrici del 2005 relative agli aiuti di Stato nel settore aereo, le quali autorizzano gli Stati membri a finanziare gli aeroporti regionali aventi un traffico annuale di massimo 5 milioni di passeggeri e le compagnie aeree che creano dei nuovi voli a partire da questi aeroporti. Le autorità pubbliche possono finanziare dei lavori alle infrastrutture negli aeroporti regionali se tali lavori perseguono un obiettivo d'interesse generale chiaramente definito, come lo sviluppo regionale o l'accessibilità. La Commissione deve quindi verificare la necessità e la proporzionalità degli aiuti di Stato e valutare i benefici dell'aiuto in termini di accessibilità e sviluppo regionale. Per quanto riguarda invece le tasse sui passeggeri, gli Stati membri devono vigilare a che le compagnie aeree e le categorie di passeggeri non vengano discriminate.

### ANTITRUST

#### La Commissione indaga sul mercato austriaco per la gestione dei rifiuti di imballaggio (15.07.2011)

La Commissione europea ha avviato un'indagine formale per indagare sul comportamento della principale società austriaca di gestione dei rifiuti, ARA, che, a suo giudizio, ostacolerebbe l'ingresso di nuovi concorrenti e impedirebbe l'espansione di quelli già presenti nel mercato relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio domestici e commerciali, integrando quindi una pratica abusiva vietata ex art. 102 TFUE. Il mercato interessato è quello della organizzazione della raccolta, cernita e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, quali carta, plastica e altri materiali. L'indagine della Commissione si concentrerà sull'ipotesi che tale società abbia sfruttato abusivamente la sua posizione dominante sul mercato, ostacolando l'accesso di terzi alle sue infrastrutture di raccolta, condizione, quest'ultima, necessaria per operare sul mercato, e facendo pressione sui clienti e sui fornitori di servizi di raccolta affinché non concludessero affari con i suoi concorrenti. Tale comportamento avrebbe determinato un aumento dei costi di gestione dei rifiuti e di conseguenza prezzi più elevati per i prodotti confezionati.

### MERGERS & ACQUISITION

#### La Commissione dà il via libera all'acquisizione dell'azienda farmaceutica svizzera *Nycomed* da parte del gruppo giapponese *Takeda* (02.08.2011)

La Commissione europea ha autorizzato, ai sensi del regolamento UE in materia di concentrazioni, l'acquisizione della società farmaceutica svizzera *Nycomed* dal concorrente giapponese *Takeda*. Entrambe le società sono specializzate

nella fornitura di inibitori della pompa protonica (*PPIs*), un particolare tipo di farmaco usato per trattare una serie di disturbi comuni relativi alla secrezione di acido dallo stomaco. *Takeda* è un gruppo giapponese attivo su scala mondiale nel fornire medicinali soggetti a prescrizione, prodotti sanitari e nello svolgere altre attività. La società svizzera *Nycomed* offre una gamma differenziata di prodotti, come medicinali brevettati soggetti a prescrizione e prodotti sanitari per il consumatore. L'esame della Commissione sull'operazione proposta ha evidenziato che la quota di mercato combinata di *Takeda* e *Nycomed* in Austria, Germania e Italia, dove entrambi vendono lo stesso prodotto, non sarà così elevata da impedire loro di sottrarsi alla pressione concorrenziale esercitata da altre aziende del settore. La Commissione ha quindi concluso che la transazione, notificata il 26 giugno 2011, non ostacolerà in maniera significativa la concorrenza effettiva nello Spazio economico europeo (SEE) o su una parte sostanziale di questo.

### ANTITRUST

#### La Commissione indaga sul mercato degli orologi di lusso (05.08.2011)

La Commissione europea ha aperto una procedura formale *antitrust* al fine di investigare sul rifiuto, da parte di una serie di produttori di orologi di lusso, di fornire pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti. Tale pratica sarebbe infatti in contrasto con le norme UE in materia di concorrenza relative ad accordi restrittivi e/o all'abuso di posizione dominante (artt. 101 e 102 TFUE). Nel 2004 la *European Confederation of Watch & Clock Repairers Associations (CEAHR)* denunciò alcuni fabbricanti di orologi di lusso per presunta infrazione della normativa europea sulla concorrenza. Secondo quanto sostiene la *CEAHR*, dal 2002 i fabbricanti di orologi di lusso avrebbero cominciato a rifiutare di vendere pezzi di ricambio ai riparatori che non facevano parte del loro sistema di distribuzione selettivo, ponendo così a rischio la capacità dei riparatori cd. indipendenti di restare sul mercato. Sebbene in quell'occasione la Commissione avesse rilevato la "mancanza di interesse comunitario", a seguito della sentenza con cui il Tribunale ha annullato, nel 2010, tale decisione, la Commissione si è ora riproposta di analizzare nel dettaglio la questione. L'apertura di tale procedura non implica ad ogni modo che vi sia prova dell'infrazione, significa soltanto che la Commissione analizzerà la questione in via prioritaria.

### ANTITRUST

#### La Commissione apre un'indagine *antitrust* per il mercato del pagamento elettronico (26.09.2011)

La Commissione europea ha aperto un procedimento *antitrust* per indagare sul processo di standardizzazione dei pagamenti su Internet realizzato dall'*European Payments Council (EPC)*. L'*EPC* è l'organo decisionale e di coordinamento del settore bancario europeo per i pagamenti che propone e supporta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti attraverso il suo progetto denominato *Single Euro Payments Area (SEPA)*. La Commissione ha intrapreso questa indagine per assicurare che la concorrenza non sia indebitamente limitata, per esempio, dall'esclusione di quegli operatori e fornitori del servizio che non fanno riferimento ad alcuna banca. Tale esclusione potrebbe infatti determinare un aumento dei prezzi per i commercianti e per i consumatori. La Commissione avalla tale progetto in quanto vitale per cogliere tutti i benefici del mercato unico e riconosce le esigenze di una standardizzazione nel mercato dei pagamenti elettronici. Contemporaneamente, essa intende però vigilare affinché il processo si svolga lungo direttrici sicure ed efficienti, scongiurando indebite restrizioni della concorrenza che violino l'art. 101 del TFUE e art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

**GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO**

❖ **Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di luglio, agosto e settembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si segnalano:**

➤ SETTORE FARMACEUTICO

[Direttiva che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati della catena di fornitura legale](#)

(Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, GUUE L 174 del 01.07.2011)

➤ ENERGIA

[Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche](#)

(Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, GUUE L 174 del 01.07.2011)

➤ TRASPORTO MARITTIMO

[Direttiva recante modifica della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo](#)

(Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, GUUE L 239 del 15.09.2011)

❖ **Tra gli eventi comunitari del mese di ottobre, si segnalano in particolare:**

➤ MARTEDÌ 11 OTTOBRE: LUSSEMBURGO - CONSIGLIO AFFARI GENERALI

➤ MERCOLEDÌ 12 – GIOVEDÌ 13: BRUXELLES – SESSIONE PLENARIA PARLAMENTO EUROPEO

➤ DOMENICA 23: BRUXELLES – CONSIGLIO EUROPEO

➤ LUNEDÌ 24 – GIOVEDÌ 27: STRASBURGO - SESSIONE PLENARIA PARLAMENTO EUROPEO

➤ GIOVEDÌ 27: LUSSEMBURGO – CORTE DI GIUSTIZIA - CONCLUSIONI CAUSE RIUNITE C-72/10 E C-77/10, COSTA CIFONE

**NOTA IMPORTANTE:** Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l'utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l'impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare:

E-mail: [brussels@dejalex.com](mailto:brussels@dejalex.com)

Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138